

VERBALE DEL 4 OTTOBRE 2016

VISTO l'accordo novativo del 24 giugno 2014 relativo alla "Gestione speciale di cui all'all. G del CNLG (indennità ex fissa) che, nella regolamentazione del periodo transitorio della gestione prevede che "in sede di revisione regolamentare si provvederà alla determinazione del tasso di interesse e dei criteri di rateizzazione dell'importo complessivo maturato, tenendo conto dell'età del giornalista e della sua posizione nella graduatoria d'attesa";

VISTA la "Convenzione per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti" del 31 luglio 2014 che, all'art. 3 dispone che "il regolamento fisserà anche il tasso di interesse da applicare alle prestazioni nel periodo intercorrente dal momento della maturazione del diritto all'erogazione sino al momento dell'effettiva corresponsione";

VISTO il "Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti" del 17 febbraio 2015 il quale dispone, all'art. 4, che le rate riferite alle prestazioni assicurate a carico della gestione transitoria siano "comprehensive del tasso di interesse annuo del 2% applicato al momento dell'avvio del piano di rateizzazione";

VISTO il verbale della Commissione paritetica Fieg Fnsi del 17 febbraio 2014, che ribadisce l'applicazione di tale tasso di interesse;

RITENUTO opportuno rivedere tale misura, alla luce dell'andamento di mercato dei tassi di interesse registrato ad oggi;


LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'art.4 del "Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti" del 17 febbraio 2015 che attualmente recita:

"Per le prestazioni di cui ai punti precedenti, le rate non potranno avere un importo annuo complessivo inferiore ai 3000 euro, comprensive del tasso di interesse annuo del 2% applicato al momento dell'avvio del piano di rateizzazione"

È sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni di cui ai punti precedenti, le rate non potranno avere un importo annuo complessivo inferiore ai 3000 euro, comprensive del tasso di interesse annuo, calcolato sulla media del tasso Euribor 3 mesi e maggiorato di uno spread pari a 0,25%. Il tasso di interesse annuo applicato non potrà essere negativo."



2. Di modificare in egual misura il verbale della Commissione paritetica Fieg Fnsi del 17 febbraio 2014.
3. Di dare atto che tali modifiche troveranno applicazione a partire dall'anno 2016.
4. Di disporre invio del presente accordo all'INPGI, perché possa darne attuazione.

Roma, 4 ottobre 2016


FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

Maurizio Costa



FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

Raffaele Lorusso



ACCORDO INTEGRATIVO DELLA "CONVENZIONE PER LA GESTIONE TRANSITORIA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A CARATTERE INTEGRATIVO IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI" DEL 31 LUGLIO 2014 E DEL "REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE TRANSITORIA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A CARATTERE INTEGRATIVO IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI" DEL 17 FEBBRAIO 2015.

VISTO l'accordo di rinnovo contrattuale del 24 giugno 2014, con riferimento alla parte relativa alla "gestione speciale di cui all'allegato G CNLG (indennità ex fissa)";

VISTA la "Convenzione per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti" del 31 luglio 2014;

VISTO il "Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti" del 17 febbraio 2015;

VISTO che nel corso della Commissione Paritetica del 4 ottobre 2016 sono stati evidenziati alcuni aspetti del quadro regolatorio in essere che necessitano interventi modificativi e integrativi finalizzati sia ad assicurare il riequilibrio prospettico della gestione economico - finanziaria della gestione separata, sia a venire incontro ad esigenze rappresentate dai giornalisti percettori delle prestazioni rateizzate;

CONSIDERATO che la Commissione Paritetica del 4 ottobre 2016 ha concordato sulla modifica del tasso di interesse annuo da applicare alle prestazioni in attesa di liquidazione a far data dall'annualità 2016, demandando alle parti sociali la necessaria modifica dell'art. 4 del regolamento di cui all'oggetto, individuando altresì forme alternative e volontarie di fruizione delle prestazioni a carico della gestione;

TANTO PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO:

- 1) L'art.4 del "Regolamento attuativo per la gestione transitoria delle prestazioni previdenziali a carattere integrativo in favore dei giornalisti professionisti" del 17 febbraio 2015, e il corrispondente passaggio del verbale di Commissione paritetica di pari data, sono sostituiti come segue:

"Per le prestazioni di cui ai punti precedenti, le rate non potranno avere un importo annuo complessivo inferiore ai 3000 euro, comprensive del tasso di interesse annuo, calcolato sulla media del tasso Euribor e maggiorato di uno spread pari a 0,25%. Il tasso di interesse annuo così risultante non potrà essere negativo, né potrà essere superiore al 2%";



- 2) di introdurre una nuova modalità di fruizione delle prestazioni rateizzate a carico della gestione separata, alternativa a quelle regolamentata dagli accordi in essere e attivabile su base volontaria, che consenta di abbreviare i tempi di rateizzazione stabiliti, incassando anticipatamente gli importi spettanti, in un numero di rate non superiore a cinque, in sostituzione del piano di rateizzazione attualmente in essere, con riduzione dell'importo complessivo della prestazione, e compatibilmente con la sostenibilità della gestione economica finanziaria;
- 3) di demandare alla Commissione paritetica la definizione dei contenuti delle prestazioni anticipate di cui al punto precedente, previa effettuazione di apposite verifiche di fattibilità economico-attuariali;
- 4) di stabilire inoltre che venga data, a cura della Commissione paritetica, adeguata informativa preventiva ai titolari di prestazioni a carico della gestione separata in merito alle modalità di accesso a tali prestazioni anticipate;
- 5) di confermare, per quanto non incompatibili con il presente accordo, la validità degli accordi contrattuali richiamati in premessa.
- 6) Le Parti inoltre, ritenuto necessario assicurare la continuità nel tempo della regolamentazione in materia, al fine di assicurare il completamento della gestione liquidatoria concordata, si impegnano a tenere fede al presente accordo, e a tutti quelli richiamati in premessa - fatte salve eventuali successive intese modificative - sino al termine della predetta gestione liquidatoria, dichiarando tali accordi non disdettabili unilateralmente.

Roma,

6/4/2017

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

Maurizio Costa



FEDERAZIONE NAZIONALE
STAMPA ITALIANA

Raffaele Lorusso

